

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1994

recante modificazione della decisione 85/593/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)

(94/809/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 8 e 131, secondo comma,

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), con la decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)⁽¹⁾ modificata dalla decisione 93/95/Euratom⁽²⁾, è stato dotato di una struttura adeguata;

considerando che la Commissione decide circa il mandato del consiglio di amministrazione del CCR, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi specifici di ricerca eseguiti dal CCR;

considerando che deve essere prevista la creazione di un gruppo consultivo scientifico e industriale con il compito di consigliare il consiglio di amministrazione e il direttore generale del CCR in materia di sviluppo scientifico e tecnico;

considerando che occorre modificare conformemente la decisione 85/593/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 85/593/Euratom è così modificata:

- 1) All'articolo 2 è aggiunto il terzo trattino:
« — il gruppo consultivo scientifico e industriale. »
- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

1. È istituito un consiglio d'amministrazione del CCR, composto da membri, di cui:

- a) un rappresentante ad alto livello di ogni Stato membro, nominato dalla Commissione in base alle designazioni delle autorità dello Stato stesso;
- b) un presidente eletto dai rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

2. Il consiglio d'amministrazione ha il compito di assistere il direttore generale e di emettere pareri indirizzati alla Commissione su questioni relative:

- al ruolo del CCR nell'ambito della strategia comunitaria di ricerca e sviluppo;
- alla gestione scientifica, tecnica e finanziaria del CCR e all'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il direttore generale richiede il parere del consiglio d'amministrazione sulle proprie proposte, prima della loro esecuzione, in merito alle materie delegategli dalla Commissione e conformemente al complesso delle materie che riguardano più specificamente il consiglio d'amministrazione.

Il parere preliminare del consiglio d'amministrazione è necessario per qualsiasi argomento sottoposto a decisione della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 44.

Il consiglio d'amministrazione si occupa più specificamente :

- i) delle proposte di programmi specifici affidati al CCR, nonché delle proposte di nuovi compiti da affidare al Centro ;
- ii) dell'elaborazione dei piani strategici pluriennali riguardanti tutte le attività del CCR e ogni anno, entro il 31 dicembre, della pianificazione del lavoro annuale, indicando gli obiettivi per l'anno successivo e allegando una breve descrizione del programma con le date principali, i riferimenti scientifici e la stima delle spese ;
- iii) della verifica dei programmi specifici di RST del CCR :
 - dell'esecuzione di questi, controllando che essi rispondano alle esigenze della Comunità ;
 - della coerenza della loro evoluzione con i programmi specifici di azioni indirette previsti dai programmi quadro ; a tal fine, il consiglio d'amministrazione organizzerà una volta l'anno consultazioni con i comitati di programma interessati ;
 - dei loro eventuali adeguamenti ;
- iv) della cura dei rapporti con altri servizi della Commissione e con terzi, in base al principio cliente/contraente ;
- v) della strategia relativa alle attività concorrenziali del CCR e della verifica di queste ;
- vi) dell'elaborazione di proposte per il bilancio annuo del CCR e del controllo della sua esecuzione ;
- vii) — dell'organizzazione del CCR ;
 - della sua gestione finanziaria ;
 - degli investimenti maggiori ;
 - dell'esecuzione delle sue attività di ricerca ;
 - della valutazione di queste ultime da parte di "gruppi di visitatori" costituiti da esperti indipendenti, e del seguito delle loro raccomandazioni ;
- viii) della politica del personale e in particolare :
 - della formulazione di proposte riguardanti la politica del personale del CCR ;
 - degli aspetti relativi alla mobilità del personale e degli scambi di personale scientifico e tecnico con organismi pubblici e privati dagli Stati membri ;
- ix) della nomina, del prolungamento o della cessazione di funzione del personale ad altro livello del CCR.

3. Il consiglio d'amministrazione emette pareri alla maggioranza richiesta dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA, con la ponderazione attribuita ai voti da tale disposizione. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione attribuisce la massima importanza ai pareri emessi dal consiglio d'amministrazione. In caso di mancato parere conforme del consiglio d'amministrazione su una proposta del direttore generale, la questione passa all'esame della Commissione che decide in merito. Il consiglio d'amministrazione è informato di detta decisione. Qualora questa non corrisponda al parere del consiglio d'amministrazione, il Consiglio è informato senza indugio, nonché messo al corrente dei motivi che la hanno determinata.

Qualora la Commissione non accetti un parere emesso dal consiglio d'amministrazione su un argomento che richiede una decisione della Commissione, l'attuazione delle misure relative è rinviata di un mese, durante il quale la questione deve essere nuovamente sottoposta all'esame del consiglio d'amministrazione, che esprime un secondo parere. Appena ricevuto tale parere o allo scadere del suddetto mese, la Commissione prende una decisione definitiva e ne informa il consiglio d'amministrazione. La Commissione, qualora non possa accettare il parere del consiglio d'amministrazione, informa senza indugio il Consiglio della propria decisione, nonché dei motivi che l'hanno determinata. La Commissione tiene il consiglio d'amministrazione al corrente delle proprie decisioni riguardanti il CCR e relative agli argomenti sui quali il consiglio d'amministrazione ha emesso un parere.

Tramite la Commissione, il consiglio d'amministrazione può sottoporre d'ufficio pareri al Consiglio e al Parlamento europeo su tutti gli argomenti di competenza del CCR.

4. Il consiglio d'amministrazione presenta le proprie osservazioni sulla relazione annuale di gestione redatta dal direttore generale. Tale relazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, insieme alla relazione annuale di gestione approvata dalla Commissione.

Il consiglio d'amministrazione assiste il direttore generale nell'organizzare la valutazione dei compiti svolti dal CCR, sia per quanto riguarda i risultati scientifici e tecnici, che per quanto riguarda la gestione amministrativa e finanziaria del Centro, nonché nella scelta degli esperti indipendenti che partecipano a tale valutazione. Il consiglio d'amministrazione formula le proprie osservazioni sui risultati di queste valutazioni.

5. Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, ivi compresa l'organizzazione delle attività.

Il CCR garantisce le funzioni di segreteria del consiglio d'amministrazione e mette a sua disposizione tutte le informazioni necessarie. Per l'espletamento delle sue funzioni, il consiglio d'amministrazione può servirsi dei pareri del gruppo consultivo scientifico e industriale e di altri pareri che ritenga necessari. »

3) L'articolo 5 seguente è aggiunto:

« Articolo 5

È istituito un gruppo consultivo scientifico e industriale.

Il gruppo consultivo scientifico e industriale è composto da dieci personalità ad alto livello rappresentanti la comunità scientifica e industriale.

I membri del gruppo consultivo scientifico e industriale sono nominati personalmente dalla Commissione.

Il gruppo consultivo scientifico e industriale fornisce al consiglio d'amministrazione un parere sui programmi di lavoro annuali. Esso viene inoltre consultato dal

direttore generale e dal consiglio d'amministrazione su ogni questione che interessi il CCR e relativa alle scelte scientifiche e tecniche connesse allo sviluppo delle politiche comunitarie, soprattutto per quanto riguarda la considerazione dei più recenti sviluppi delle conoscenze e delle tecnologie. »

4) Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 diventano rispettivamente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

Per la Commissione

Antonio RUBERTI

Membro della Commissione